

La «chiarezza morfologica» del bilancio tra legittimità e utilità

di Tiziano Sesana (*)

Il principio della chiarezza imposto dalla legge al redattore del bilancio pertiene anche le modalità formali di rappresentazione strutturale del bilancio stesso, quella che viene qualificata come espressione della morfologia statico-dinamica del bilancio di esercizio. Il rispetto di questa «dimensione» del principio della chiarezza non è solo espressione di legittimità di comportamenti, ma anche di irrinunciabile strumento per ottenere indirette «utilità».

Premessa

In un tempo di crisi come quello che si sta vivendo ormai da diversi anni, ma invero anche in passato, sempre più spesso le imprese si trovano a dover fornire alle banche informazioni sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica per comprovare la permanenza delle condizioni originarie di concessione di affidamenti ovvero per ottenere di nuovi.

In questo contesto la forma e la struttura con cui si procede a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società assumono un preliminare (e, talvolta, anche unico) ruolo significativo in quanto da queste le banche traggono le informazioni utili per effettuare le analisi (principalmente per indicatori e, quindi, calcolando gli indici strutturali, patrimoniali, finanziari e reddituali) e addivenire al convincimento se l'impresa sia o meno (ancora) in equilibrio presunto durevole e conseguentemente meritevole di affidamento.

Le modalità formali di rappresentazione strutturale delle richiamate situazioni, quella che viene qualificata come espressione della morfologia statico-dinamica del bilancio di esercizio, divengono quindi irrinunciabile strumento per far sì che si possa conseguire o meno il predetto convincimento.

La «chiarezza morfologica»

La chiarezza è uno dei principi generali che

informano la redazione del bilancio di esercizio ed unitamente (ma ciascuno mantenendo anche la sua valenza autonoma) a quelli della correttezza e della veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica concorre alla definizione della clausola generale di cui all'art. 2423, c. 2, del Codice civile.

In giurisprudenza (1) è ormai indiscusso che chiarezza significa evidenza, trasparenza, intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine e formazione del risultato economico conseguito e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento.

Una delle «dimensioni» secondo cui può essere considerata la chiarezza, e che permette di definire alcuni aspetti di questo principio generale, è quella della «chiarezza morfologica» (2).

La «chiarezza morfologica» riguarda la rappresentazione strutturale del bilancio e si in-

Note:

(*) Professore a contratto - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(1) V. Cassazione Civile, Sez. Unite, 21 febbraio 2000, n. 17

(2) V. F. Pontani, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011, pag. 179 e bibliografia ivi citata.

centra sulle modalità di ordinamento sistematico dei dati e delle informazioni che si debbono o che si possono divulgare.

Al principio della chiarezza, infatti, ed è da qui che prende principalmente le mosse la «dimensione» della chiarezza cosiddetta «morfologica», sono riconducibili, tra gli altri, i seguenti disposti normativi:

- separata indicazione degli importi dei crediti di cui alle immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio successivo (art. 2424 c.c.);

- separata indicazione degli importi dei crediti di cui all'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c.);

- separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per ciascuna voce di debito di cui al passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);

- possibilità di ulteriore suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico precedute da numeri arabi (art. 2423 ter, c. 2, c.c.);

- possibilità di raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi quando il raggruppamento, a causa dell'importo delle voci raggruppate, è irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta (in ossequio alle regole convenzionali fissate dalla disciplina civilistica e, in subordine a questa, dei principi e degli standard contabili nazionali fissati dall'OIC) della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ovvero quando esso favorisce la chiarezza del bilancio (art. 2423 ter, c. 2, c.c.);

- dovere di aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico fissati dalla norma di legge (art. 2423 ter, c. 3, c.c.);

- dovere di adattamento (ovvero modifica della denominazione) delle voci precedute da numeri arabi quando lo esige la natura dell'attività esercitata (art. 2423, c. 4, c.c.).

In questo contesto è evidente che, per soddisfare il principio della chiarezza e, per quanto qui di interesse, in particolare la «chiarezza morfologica», il redattore del bilancio (da intendersi qui in senso stretto e, quindi, degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico) deve provvedere ad una corretta

classificazione della sintesi dei conti in detti schemi e, qualora il contenuto di questi, così come disciplinato dagli artt. 2424 e 2425 c.c., non fosse idoneo a fornire un'informazione chiara (e corretta) della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, dovrà provvedere ad effettuare le suddivisioni, i raggruppamenti, le integrazioni e gli adattamenti del caso alle voci in questi previste.

La legittimità e la sua «utilità»

Il principio della chiarezza e, quindi, anche della «chiarezza morfologica», che di questo principio, antecedente logico degli altri e, al tempo stesso, di per sé autonomo e non funzionale ad altri, è una «dimensione», è imposto ai redattori del bilancio e deve essere rispettato vuoi, come detto, nella sua autonoma valenza, vuoi unitamente ai principi della corretta e della veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel contesto della concezione «olistica» della clausola generale del bilancio di esercizio (3).

Si ha rispetto del requisito ineludibile della legittimità quando il comportamento tenuto del redattore del bilancio è conforme al dettato normativo e, quindi, anche alla «chiarezza morfologica» così come sopra illustrata.

Molto spesso, tuttavia, l'attenzione del predetto redattore (non necessariamente singola persona fisica, ma gruppo interagente di persone responsabili) non è focalizzata e orientata al soddisfacimento della «chiarezza morfologica» ritenendo, erroneamente, e al di là dell'autonoma censurabilità e punibilità di un siffatto comportamento, talvolta ignota allo stesso redattore, che trattasi di «mera forma», di un qualcosa per così dire fine a se stesso o tutt'al più di un principio che, comunque, in qualche modo trova soddisfacimento nelle informazioni fornite in altri documenti o comunicazioni sociali.

Invero, un bilancio o una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica riferita

Nota:

(3) In tal senso vedi per tutti F. Pontani, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, 2011, pag. 153 e segg. e relativa bibliografia e giurisprudenza ivi citata.

ad un determinato esercizio e posta in comparazione omogenea con quella del precedente esercizio, redatta in conformità a detto principio, fornisce informazioni meglio rispondenti (sempre nel rispetto delle fissate convenzioni giuridico-tecniche) alla realtà dei fatti e, quindi, tali da porre il terzo lettore destinatario delle stesse nella condizione di prendere decisioni maggiormente consapevoli ed adeguate alle circostanze.

L'«utilità» discende indirettamente proprio da questa legittimità del comportamento, di un comportamento cioè ossequioso anche delle disposizioni pertinenti la forma e la struttura nel contesto della rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Un'«utilità», quindi (e senza considerare la relativa censurabilità e punibilità), di cui si potrebbe non beneficiare se non vi fosse legittimità.

In concreto e ricorrendo ad alcune esemplificazioni di classificazione che nella loro correttezza conducono alla «chiarezza morfologica» ed all'«utilità» dell'informazione fornita dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico e che, frequentemente, sono per così dire «trascurate», il redattore di questi dovrà:

- classificare tra i crediti verso clienti dell'attivo circolante le ricevute bancarie presentate all'incasso e non, invece, come erroneamente spesso accade nella pratica, classificarle tra le disponibilità liquide (4); se ciò non fosse il terzo lettore della situazione patrimoniale e finanziaria sarebbe indotto a ritenere (ingiustificatamente) più elevate di quanto in effetti siano le disponibilità liquide ed a domandarsi, ad esempio, se trattasi di una banca, per quale motivo si necessiti di un incremento di affidamento con un siffatto livello di disponibilità liquide;

- classificare separatamente tra i crediti dell'attivo circolante quei crediti per i quali si prevede un tempo di incasso oltre i dodici mesi (5); potrebbe essere il caso dei crediti verso l'erario per imposte richieste a rimborso ovvero dei crediti verso le amministrazioni pubbliche; la mancata separata classificazione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo da quelli esigibili entro l'esercizio successivo si ripercuote sulla determinazione degli indici e margini di struttura, patrimoniali e finanziari e, quindi, anche, ad esempio, sull'individuazione dell'effettiva ne-

cessità o meno di disponibilità nel breve periodo per far fronte agli impegni;

- classificare separatamente tra i debiti verso banche quelli esigibili oltre l'esercizio successivo, quali ad esempio le rate del mutuo scadenti oltre dodici mesi; la mancata separazione in questione porterebbe a ritenere come scadenti a breve termine tutti i debiti nei confronti delle banche e, quindi, ad un peggioramento degli indici patrimoniali e finanziari utili a valutare l'affidabilità a breve termine dell'impresa con ripercussioni sul mantenimento degli affidamenti o sulla concessione di nuovi (6);

- classificare, e se ritenuto necessario aggiungendo una specifica voce, tra le rimanenze dell'attivo circolante e non tra le immobilizzazioni i beni strumentali destinati alla vendita (7); se ciò non fosse risulterebbero alterati i margini di struttura e gli indici patrimoniali e finanziari; non si darebbe cioè

Note:

(4) Per una trattazione più approfondita anche in tema di contabilizzazione e valutazione delle ricevute bancarie v. T. Sesana, «La ricevuta bancaria: contabilizzazione, valutazione e classificazione», in *Amministrazione & Finanza*, IPSOA, n. 1/2002, pag. 13 e segg..

(5) Si precisa (anche alla luce del principio della prevalenza della sostanza sulla forma) che sono, invece, classificabili nelle immobilizzazioni finanziarie quei crediti sorti a fronte della realizzazione di ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica, ma per i quali è stata significativamente rinegoziata la scadenza così da modificarne la natura e fare assumere agli stessi le medesime caratteristiche dei crediti di finanziamento (v. T. Sesana, *I processi degli acquisti, della produzione e delle vendite e le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi*, in F. Pontani, T. Sesana, *Le determinazioni quantitative e le rilevazioni contabili per la redazione del bilancio di esercizio*, Tomo II, Terza Edizione, Educatt, 2011, pagg. 276-278).

(6) Le stesse considerazioni (ed invero, in determinate situazioni, con ancora maggior valenza) valgono avuto riguardo alla classificazione dei debiti per finanziamento soci.

(7) Ai sensi dell'art. 2424 bis, c. 1, c.c. «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni»; conseguentemente, un elemento patrimoniale, quale può essere un bene strumentale, destinato a non essere più utilizzato durevolmente – e, quindi, ad esempio, destinato alla vendita (ma lo stesso vale per dismissioni senza cessione a titolo oneroso quale può essere la demolizione/rottamazione) – non può (o, meglio, non deve) più essere classificato nelle immobilizzazioni, bensì nell'attivo circolante e più precisamente tra le rimanenze. Un bene strumentale non più utilizzato destinato alla vendita deve essere «trattato» alla stregua di un bene merce e come tale valutato e classificato in bilancio.

evidenza del previsto smobilizzo di impieghi con conseguente ottenimento a breve termine di disponibilità; una siffatta informazione potrebbe essere fondamentale nel contesto della valutazione da parte della banca del mantenimento delle condizioni e limiti di affidamento (almeno sino al momento dell'avvenuto smobilizzo).

Quanto sopra ha significativa valenza anche nel contesto fiscale della riscossione; in particolare, là dove in relazione all'istanza di rateazione (8) delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia si devono soddisfare determinate condizioni applicando specifici indicatori di liquidità alla situazione patrimoniale e finanziaria predisposta a tal fine per ottenerne l'accoglimento.

Conclusioni

Le informazioni desumibili dalla lettura di una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica redatta in ossequio (anche) al principio della «chiarezza morfologica» sono di per sé espressione di legittimità di com-

portamenti ed in quanto tali permettono anche al redattore della stessa di fornire informazioni (veritiere) analitiche, trasparenti ed intelligibili affinché, da un lato, il terzo destinatario di queste possa assumere le proprie decisioni in modo consapevole ed adeguato alle specifiche circostanze e, dall'altro, si ottengano, nella massima trasparenza e neutralità di comportamento, indirette «utilità» (come, ad esempio, quella di comprovare la permanenza delle condizioni originarie di concessione di affidamenti o per ottenerne di nuovi ovvero quella di ottenere la rateazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia).

Nota:

(8) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16/2012.

LIBRI

Dalla contabilità al bilancio

Casi e check-list per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale

a cura di Luciano Marchi

VIII Edizione, Ipsoa 2013, € 94,00



Il volume offre una completa visione dei riflessi contabili dei vari cicli gestionali d'impresa. Dalla **rilevazione contabile** delle operazioni aziendali alle conseguenze **fiscali**, fino ad arrivare alle sintesi di **bilancio civilistico e gestionale**.

L'articolazione dei capitoli è sviluppata per voci del bilancio civilistico. Per ciascuna voce, gli argomenti sono trattati privilegiando un'impostazione per **Casi pratici** proponendo soluzioni derivanti dalla **prassi aziendale**: numerosissime **rilevazioni contabili, casi numerici ed esempi** fanno del testo uno strumento di lavoro indispensabile per l'attività di tutti i giorni.

Sono inoltre presentate **check-list fiscali** per agevolare le verifiche volte alla redazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il testo è aggiornato con le novità norma-

tive, tenendo conto anche dei cambiamenti apportati dalla **Legge di Stabilità 2013**.

Il Cd-rom

Il Cd-rom, allegato al volume, fornisce un utilissimo software che permette di ottenere il **raccordo tra la contabilità d'impresa ed il bilancio** civilistico-fiscale-gestionale mediante un insieme integrato di prospetti di elaborazione automatica dei dati.

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 – fax 02.82476403
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it